



*SEDE OPERATIVA: C.so Crimea 69 – 15121Alessandria
Tel/fax 0131250368 - e-mail aspromiele@aspromiele.191.it
SEDE LEGALE: via Drovetti 5 - 10138 Torino*

Spett.le Regione Piemonte
Direzione Sanità Settore Prevenzione Veterinaria
c.a. Dr. Gianfranco Corgiat
Dr. Luca Picco
sanita@cert.regione.piemonte.it
prevenzioneeveterinaria@cert.regione.piemonte.it

p. c. Direzione Agricoltura Settore Produzioni agrarie e zootecniche
c.a. Dr. Moreno Soster
Dr. Gianfranco Termini
produzioni.agricole@cert.regione.piemonte.it

Oggetto: adempimenti amministrativi per l'attività di smielatura

La normativa sanitaria inerente le procedure amministrative per la gestione dell'attività di smielatura, ha visto negli ultimi anni un susseguirsi di svariate modifiche creando in alcuni casi dubbi interpretativi e talvolta l'applicazione di procedure differenti tra le ASL.

Al fine di indirizzare in modo univoco gli apicoltori per l'attuazione dei dovuti adempimenti amministrativi, si ritiene utile elaborare un elenco di procedure da seguire a seconda delle diverse casistiche che possono interessare l'attività.

Con la presente si sottopongono alla Vostra attenzione le modalità operative individuate, al fine di condividerne l'adozione.

CASO 1 – LABORATORIO IN POSSESSO DELL'AZIENDA – ATTIVITA' PRIMARIA

L'apicoltore che effettua l'attività di raccolta (intesa come recupero dei melari), smielatura, confezionamento e vendita del proprio miele, rientrando nell'ambito dell'attività primaria, assolve gli obblighi di notifica di inizio attività ai sensi del Reg. CE/852/2004 nel momento in cui provvede alla registrazione della propria attività apistica in Banca dati Apistica Nazionale (BDA) e, sulla medesima piattaforma, pone il flag su "LABORATORIO SI" per indicare il possesso di un laboratorio di smielatura.

Il locale di stoccaggio del prodotto finito confezionato deve presentarsi in buone condizioni e pulito, non è soggetto a notifica.

Ai fini dell'applicazione dell'autocontrollo ai sensi del Reg. CE/852/2004 e del Reg. CE/178/2002, l'azienda può sviluppare un sistema semplificato e fare riferimento a quanto contenuto nelle "Linee guida settore apicoltura" realizzate da AsProMiele e approvate dalla Regione Piemonte con nota prot. n. 3615/DB2017 del 13/02/2012.

CASO 2 – LABORATORIO IN POSSESSO DELL’AZIENDA – ATTIVITA’ TRASFORMAZIONE E/O LAVORAZIONE MIELE ALTRUI

L’apicoltore che, oltre alla predetta attività primaria, svolge anche l’operazione di trasformazione/lavorazione e/o aggiunte di altri prodotti (es. nocciole) al miele o di confezionamento di miele proveniente da apiari diversi dal proprio (acquistato o smielatura in comodato o conto terzi), deve notificare la propria attività tramite SUAP, ai sensi dell’art. 6 del Reg. CE/852/2004, come indicato nella nota della Regione Piemonte prot. n. 25735/1409A del 21/12/2017.

Contestualmente l’azienda deve provvedere alla registrazione della propria attività apistica in Banca dati Apistica Nazionale (BDA) e, sulla medesima piattaforma, pone il flag su “LABORATORIO SI” per indicare il possesso di un laboratorio di smielatura.

Il locale di stoccaggio del prodotto finito confezionato deve presentarsi in buone condizioni e pulito, non è soggetto a notifica.

Ai fini dell’applicazione dell’autocontrollo ai sensi del Reg. CE/852/2004 e del Reg. CE/178/2002, l’azienda dovrà esaminare i pericoli e i punti critici di controllo di ciascuna lavorazione, non in produzione primaria, secondo i metodi HACCP.

CASO 3 – SMIELATURA PRESSO LABORATORIO DI TERZI CON CONTRATTO DI COMODATO D’USO GRATUITO

L’apicoltore che effettua l’attività di raccolta (intesa come recupero dei melari), smielatura, confezionamento e vendita del proprio miele rientra a tutti gli effetti nell’ambito dell’attività primaria, anche nel caso in cui la smielatura avvenga presso un laboratorio terzo già notificato, reso disponibile con contratto di comodato d’uso gratuito della struttura.

L’obbligo di notifica di inizio attività ai sensi del Reg. CE/852/2004 è assolto nel momento in cui il produttore provvede alla registrazione della propria attività apistica in Banca dati Apistica Nazionale (BDA).

In questo caso sulla piattaforma BDA l’azienda pone il flag su “LABORATORIO NO” per indicare che il laboratorio di smielatura di cui usufruisce non è in possesso.

Il locale di stoccaggio del prodotto finito confezionato può trovarsi presso la sede aziendale dell’Osa responsabile della commercializzazione, deve presentarsi in buone condizioni e pulito, non è soggetto a notifica.

Ai fini dell’applicazione dell’autocontrollo ai sensi del Reg. CE/852/2004 e del Reg. CE/178/2002, l’azienda può sviluppare un sistema semplificato e fare riferimento a quanto contenuto nelle “Linee guida settore apicoltura” realizzate da AsProMiele e approvate dalla Regione Piemonte con nota prot. n. 3615/DB2017 del 13/02/2012.

CASO 4 – SMIELATURA PRESSO LABORATORIO DI TERZI CON SERVIZIO DI CONTO LAVORAZIONE

L’apicoltore che effettua l’attività di raccolta (intesa come recupero dei melari), smielatura, confezionamento e vendita del proprio miele rientra a tutti gli effetti nell’ambito dell’attività primaria, anche nel caso in cui la smielatura e il confezionamento siano svolti presso un laboratorio terzo già notificato con servizio di conto lavorazione.

L’obbligo di notifica di inizio attività ai sensi del Reg. CE/852/2004 è assolto nel momento in cui il produttore provvede alla registrazione della propria attività apistica in Banca dati Apistica Nazionale (BDA).

In questo caso sulla piattaforma BDA l’azienda pone il flag su “LABORATORIO NO” per indicare che non è in possesso di laboratorio di smielatura.

Il locale di stoccaggio del prodotto finito confezionato può trovarsi presso la sede aziendale dell’Osa responsabile della commercializzazione, deve presentarsi in buone condizioni e pulito, non è soggetto a notifica.

Ai fini dell'applicazione dell'autocontrollo ai sensi del Reg. CE/852/2004 e del Reg. CE/178/2002, l'azienda può sviluppare un sistema semplificato, relativamente alle fasi produttive di propria responsabilità, e fare riferimento a quanto contenuto nelle "Linee guida settore apicoltura" realizzate da AsProMiele e approvate dalla Regione Piemonte con nota prot. n. 3615/DB2017 del 13/02/2012.

Con la speranza che il documento possa essere di utilità per una eventuale condivisione da parte di codesto Settore Veterinario con i Veterinari delle ASL, si fa presente che in assenza di osservazioni le modalità indicate sono da ritenersi conformi alla normativa vigente.


A disposizione per qualsiasi chiarimento si porgono i più cordiali saluti.

Alessandria, li 17/02/2020

Il coordinatore dei tecnici
Luca Allais



Il Presidente Aspromiele
Lidia Agnello



LAg/UG/LAI/ug